

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, DE GUIDI, PREDA,  
MONTAGNINO, LAURIA Baldassare, RESCAGLIO, RIZZI,  
PASTORE, BUCCI, MURINEDDU, NIEDDU, PEDRIZZI,  
ANDREOLLI, CÒ, SARACCO, CADDEO, CARCARINO,  
PETRUCCI, BORTOLOTTI, BEDIN, CUSIMANO, BARRILE,  
GERMANÀ, MACONI, BERNASCONI, CRESCENZIO, PELELLA  
e GASPERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1999

—————

Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori  
delle comunità terapeutiche convenzionate

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge, s'intende risolvere il problema dei contributi previdenziali e assicurativi per gli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate con lo Stato e con gli enti locali.

Un certo numero di questi operatori, per varie ragioni, tra cui la natura stessa della prestazione d'opera da essi svolta, connotata spesso da un coinvolgimento di tipo personale nell'opera di recupero dei tossicodipendenti, non hanno avuto la regolarizzazione dei versamenti all'INPS.

Il progetto mira dunque a favorire tale regolarizzazione per ciò che concerne la posizione previdenziale e assicurativa di questi soggetti da parte delle comunità terapeutiche. Ciò potrà avvenire - secondo la

logica ispiratrice della proposta che non prevede, in questo caso, un onere per lo Stato - attraverso forme di rateizzazione dei contributi e l'applicazione di un tasso d'interesse assai basso per il pagamento delle rate successive alla prima (secondo una normativa già introdotta per lavoratori in particolari condizioni, come gli agricoltori).

Sono inoltre previste norme più agevolative per i soggetti tossicodipendenti, anch'essi sprovvisti di copertura previdenziale e assicurativa, a cui è estesa l'applicazione delle norme già stabilite per gli stessi soggetti disagiati, che lavorino nelle cooperative sociali. Per queste persone si propone, infatti, che le aliquote della contribuzione siano ridotte a zero.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Contributi per gli operatori delle comunità convenzionate)*

1. Le comunità terapeutiche convenzionate, debtrici per i contributi dell'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale omessi per i propri operatori, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1998, possono regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori.

2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1 si procede qualora si tratti di attività lavorativa prestata con carattere di continuità e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusioni od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza, in virtù della stessa o di altra contemporanea attività lavorativa.

3. La regolarizzazione di cui al comma 1, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può avvenire in venti rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro cinque mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, secondo modalità fissate dagli enti. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto è dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La sud-

detta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la esistenza dell'attività e il numero di settimane in cui essa è stata prestata. I contributi di cui al comma 1 sono calcolati in base al minimo di retribuzione settimanale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

#### Art. 2.

##### *(Contributi per i soggetti svantaggiati)*

1. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle comunità terapeutiche convenzionate, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone tossicodipendenti, sono ridotte a zero.

#### Art. 3.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3 miliardi a partire dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.